



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ORDINARIO DI ROMA - 3° SEZIONE LAVORO-

Il Giudice Unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 23.1.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile recante il n°29574\2016 del ruolo gen.lav. e vertente

TRA

██████████ s.r.l. e ██████████ s.r.l. in persona del rispettivo legale rapp.te p.t. rapp.te e difese dall'avv.to M. Bignardi in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione.

opponenti

E

Filcams Roma sud Pomezia Castelli in persona del segretario p.t. e Fisascat Cisl Federazione Roma Capitale e Rieti in persona del segretario generale p.t. rapp.te e difese dagli avv.ti T. De Marchis, A. Valori, T. Santulli e G. Michielan in virtù di procura in calce del ricorso introduttivo

opposte

Oggetto: opposizione a decreto ex art.28 l. n.300\70

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.8.2016 la ██████████ s.r.l. e la ██████████ s.r.l. proponevano opposizione a decreto ex art. 28 l.n.300\70 deducendo i seguenti motivi di riforma del provvedimento opposto:vizio di ultrapetizione per avere il giudicante erroneamente ritenuto la domanda temporalmente limitata, omessa dimostrazione del rinnovo contrattuale del 30.5.2015 e della relativa scadenza al 31.12.2017, incensurabilità della disdetta del ccnl applicato quale condotta antisindacale, insussistenza della condotta antisindacale per come individuata



nel provvedimento opposto, tardività del ricorso ex art.28 l.n.300 cit. tenuto conto dell'epoca di disdetta del ccnl. Ha chiesto il rigetto della domanda originariamente formulata con conseguente annullamento, revoca ovvero riforma del decreto opposto, con vittoria di spese.

Si sono costituite la Filcams Roma sud Pomezia Castelli e la Fisascat Cisl Federazione Roma Capitale e Rieti deducendo: l'esistenza, non contestata dalla società ricorrente in sede di costituzione, del rinnovo del ccnl terziario confcommercio del 30.3.2015 con durata fino al 31.12.2017, l'insussistenza in capo al datore di lavoro della facoltà di disdetta del contratto collettivo applicato anteriormente alla scadenza, l'antisindacalità della disapplicazione del contratto collettivo in corso di validità in termini di lesività di tale condotta del ruolo e dell'immagine dell'organizzazione sindacale e di violazione del patto di recepimento del ccnl dei confronti delle oo.ss., la tempestività del ricorso avuto riguardo alla attualità della condotta antisindacale denunciata; hanno concluso chiedendo e il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del decreto opposto e, in subordine, di accertare la natura antisindacale della condotta datoriale ed eliminarne gli effetti adottando ogni provvedimento di giustizia, vinte le spese.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Anzitutto, non si configura l'eccepita tardività del ricorso ex art.28 l.n.300 cit. tenuto conto che dal 28.1.2016, data in cui le società oppositori hanno comunicato ai dipendenti l'applicazione del ccnl anpit-cisal, con conseguente disdetta del ccnl terziario confcommercio in vigore, le oo.ss. opposte hanno incessantemente promosso azioni dirette al ripristino del regolamento contrattuale disdettato quali diffide alle aziende ricorrenti, incontri con le stesse, scioperi fino alla richiesta di tutela ex art.28 cit.; non essendo, dunque, le oo.ss. rimaste inerti nel perdurare della condotta antisindacale ed avendo adito l'autorità giudiziaria solo a seguito dei tentativi, rivelatisi inutili, di addivenire ad un



accordo con il datore di lavoro, deve escludersi che il ricorso sia tardivo.

Né sussiste il vizio di ultrapetizione del provvedimento impugnato; dall'interpretazione del petitum esposto in ricorso, infatti, la richiesta di ordinare l'applicazione del ccnl commercio rinnovato nel marzo 2015 sottoscritto dalla Filcams e Fisascat va necessariamente correlata alla preliminare richiesta di accertamento della natura antisindacale della disapplicazione unilaterale del ccnl stesso "in corso di validità ed efficacia" con la conseguenza che la domanda va intesa come limitata al periodo di vigenza dell'accordo.

Va ugualmente disattesa l'eccezione di inesistenza del rinnovo ccnl terziario confcommercio considerato che tale regolamento contrattuale è stato applicato dalle stesse società opponenti le quali ne hanno espressamente comunicato ai dipendenti la disdetta e che nella fase sommaria l'esistenza dello stesso non è stata oggetto di contestazione.

Quanto all'illegittimità disdetta del contratto collettivo da parte del datore di lavoro che aveva aderito al relativo regolamento, la rilevanza della stessa in termini di antisindacalità va valutata alla luce della attualità del vincolo contrattuale e, in ipotesi di scadenza del termine di efficacia, della previsione di uno specifico obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro. Ed invero, la Suprema Corte con la sentenza n.7706\2004 nel sancire che "il diritto alla consultazione sindacale non può essere considerato di per sé uno strumento di protezione dell'azione sindacale volta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, e può, quindi, essere riconosciuto quale fonte di un obbligo la cui violazione può integrare condotta antisindacale, in presenza di specifiche previsioni contrattuali legali. Quindi la sola circostanza che il datore abbia disdettato un contratto collettivo senza la previa consultazione del sindacato stipulante non può essere ritenuta comportamento sanzionabile ai sensi dell'art.28 dello Statuto dei lavoratori" ha, tuttavia, aggiunto che affinché si configuri



l'antisindacalità di tale condotta occorre che "per le particolari circostanze del caso la condotta si connoti ulteriormente non semplicemente quale rivolta a far cessare nei propri confronti una disciplina contrattuale dalla quale si ritiene - non rileva se fondatamente o no purchè non del tutto pretestuosamente... - di non dover essere più vincolati ma quale causa di oggettivo impedimento per il sindacato di operare nel contesto aziendale con le iniziative volte a riaffermarvi il proprio ruolo di controparte contrattuale , risultando tale ruolo, in linea generale, ...garantito invece quale oggetto di protezione giuridica nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo ma non oltre lo stesso".

Nel caso di specie, dunque, la disdetta ante tempus del contratto collettivo assume connotazione di antisindacalità non già sotto il profilo dell'omessa previa consultazione con le rappresentanze sindacali firmatarie dell'accordo stesso, stante la pacifica insussistenza di un obbligo contrattuale in tal senso, bensì in termini di sopravvenuta inoperatività dello strumento di garanzia, quale è il contratto collettivo vigente, del ruolo di controparte contrattuale delle oo.ss. firmatarie del contratto medesimo.

Né può attribuirsi rilevanza alla circostanza che, successivamente alla disdetta, gli organismi sindacali aziendali delle oo.ss. convenute hanno promosso iniziative dirette a ripristinare l'applicazione del ccnl poiché tale attività è stata non già garantita dall'accordo sindacale ormai disdettato dalle società opponenti bensì, come osservato dal Giudice delle prime cure, oggetto di concessione da parte del datore di lavoro il quale, ritenendosi ormai non più vincolato all'osservanza delle disposizioni contrattuali in materia di esercizio delle libertà sindacali, ha discrezionalmente ritenuto di non ostacolarlo.

L'antisindacalità della disdetta ante tempus del ccnl al quale le società opponenti pure avevano aderito risiede, quindi, nella conseguente sopravvenuta cessazione della garanzia normativa dell'attività sindacale svolta dalle rappresentanze aziendali delle oo.ss. firmatarie nel periodo di vigenza residua del ccnl.



L'opposizione va, dunque respinta e, in accoglimento della domanda delle associazioni sindacali opposte, è dichiarata la natura antisindacale della disdetta del ccnl terziario confcommercio del 30.3.2015 con durata fino al 31.12.2017.

A tale accertamento non consegue l'ordine di applicazione integrale del contratto essendo ormai cessata la vigenza dello stesso per decorso del termine di durata espressamente concordato. Le società opponenti sono condannate al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in applicazione dei parametri minimi ex d.m. n.55\2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e dichiara la natura antisindacale della disdetta comunicata dalle opponenti del ccnl terziario confcommercio del 30.3.2015 con durata fino al 31.12.2017; condanna le società opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate nella complessiva somma di E.4039,00, somma comprensiva di spese nella misura del 15%.

Roma 23.1.2019

Il Giudice

